



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’ARIENZO, ASTORRE, D’ALFONSO, FEDELI,
FERRAZZI, GIACOBBE, LAUS, PINOTTI, ROJC, STEFANO, TARICCO
e VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2020

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di costruzioni
e di interventi di trasformazione e conservazione edilizia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di infrastrutture per l'armonizzazione e il riordino complessivo della disciplina in materia di costruzioni e di interventi di trasformazione e conservazione edilizia.

La delega al Governo risponde alla necessità di intervenire sul quadro normativo nel rispetto dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e nell'ottica della semplificazione e della sostenibilità.

Nell'ultimo decennio infatti è maturata in modo unanime l'esigenza di una revisione complessiva del quadro normativo per il riordino della disciplina in materia di costruzioni e di interventi di trasformazione e conservazione edilizia, orientata verso la semplificazione delle procedure e verso una moderna concezione del processo di urbanizzazione e di gestione del territorio, che si basi su una progettazione organica del territorio stesso e dell'ambiente, coinvolgendo tutti gli aspetti della vita sociale e culturale. Inoltre è ormai diffusa la percezione della necessità di interventi di prevenzione dei rischi naturali a fronte della sempre maggior frequenza con la quale si verificano eventi calamitosi.

Si intende attribuire quindi alla pianificazione urbanistico-edilizia un ruolo determinante per la crescita economica, socio-culturale ed ambientale del Paese, collocando il governo del territorio al centro del complesso delle politiche di intervento, in quanto costituisce un momento di coordinamento e di assetto dell'insieme degli interessi pubblici e privati che comportano scelte che incidono direttamente sul territorio stesso.

L'esercizio della delega è volto al raggiungimento di diversi obiettivi, che riguardano in particolare:

la diversificazione degli interventi edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi sostanziali, procedurali, contributivi e sanzionatori differenziati, in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;

la semplificazione dei procedimenti amministrativi delle istanze edilizie finalizzata alla riduzione e alla certezza dei tempi di rilascio dei relativi permessi;

l'individuazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di conservazione realizzabili senza il necessario ricorso a provvedimenti autorizzatori quali espressione del diritto di edificare connaturato alla proprietà fondiaria ed edilizia;

l'individuazione della normativa tecnica per l'edilizia ai fini dell'incolumità delle persone e della sicurezza pubblica;

la definizione della normativa relativa alla certificazione di agibilità degli edifici, alle verifiche periodiche o all'aggiornamento, in relazione alla destinazione d'uso degli stessi edifici e al loro potenziale rischio;

la determinazione delle misure sanzionatorie, anche di carattere penale, in ragione della natura degli illeciti edilizi commessi e la definizione delle procedure per la demolizione degli abusi edilizi;

la ricognizione delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio esercitate dallo Stato e della normativa in materia di interventi speciali dello Stato a favore di ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio economico e sociale;

l'individuazione di misure di semplificazione amministrativa e misure premiali volte a favorire la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale degli interventi edi-

lizi, il risparmio energetico e l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il risparmio idrico, nonché l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia, la qualità architettonica degli interventi edilizi;

la definizione delle misure per la tutela dei centri storici e per contrastare i processi di degrado e di desertificazione abitativa, delle attività produttive e commerciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo della disciplina in materia di costruzioni e di interventi di trasformazione e conservazione edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e delle attribuzioni costituzionali delle regioni e delle province autonome.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi sostanziali, procedurali, contributivi e sanzionatori differenziati, in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;

b) semplificazione dei procedimenti amministrativi delle istanze edilizie, finalizzata alla riduzione e alla certezza dei tempi di rilascio dei relativi permessi;

c) individuazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di conservazione realizzabili senza il necessario ricorso a provvedimenti autorizzatori, quali espressione del diritto di edificare connesso alla proprietà fondiaria ed edilizia;

d) individuazione della normativa tecnica per l'edilizia ai fini dell'incolumità delle persone e della sicurezza pubblica;

e) definizione della normativa relativa alla certificazione di agibilità degli edifici, alle verifiche periodiche o all'aggiornamento, in relazione alla destinazione d'uso

degli stessi edifici e al loro potenziale rischio;

f) determinazione delle misure sanzionatorie, anche di carattere penale, in ragione della natura degli illeciti edilizi commessi e definizione delle procedure per la demolizione degli abusi edilizi;

g) ricognizione delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio esercitate dallo Stato e della normativa in materia di interventi speciali dello Stato a favore di ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio economico e sociale;

h) individuazione di misure di semplificazione amministrativa e misure premiali volte a favorire la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi, il risparmio energetico e l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il risparmio idrico, nonché l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli interventi edilizi;

i) definizione delle misure per la tutela dei centri storici e per contrastare i processi di degrado e di desertificazione abitativa e delle attività produttive e commerciali.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine gli schemi dei decreti legislativi sono adottati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché

su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 1,00